



## **(MEMORIA INTERNA UNCEM)**

20 ottobre 2008

**Proposta normativa ipotesi 1, da inserire nel DL 154/08 varato dal Governo il 3 ottobre 2008, per il consolidamento e la regionalizzazione del Fondo ordinario Comunità montane limitando al solo anno 2009 il taglio di 30 milioni di euro disposto dal DL 112/2008:**

**dopo l'art. 2, inserire il seguente:**

“Art. 2-bis  
(Comunità montane)

1. All'art. 76, comma 6-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:  
“I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009.”
2. A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'art. 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.

**Motivazione:** A legislazione vigente, il Fondo ordinario delle CM per il 2009 sarà pari a: [154 mln – 33,4 mln (Fin. 2008) – 30 mln (DL 112)] = circa 90 milioni di euro; per poi perdere 20 mln (ultima annualità incremento Fin. 2006) + 30 mln nel 2010 e ulteriori 30 mln nel 2011.

L'emendamento è volto:

- al comma 1, a limitare al solo 2009 il taglio ulteriore a quello stabilito dalla legge Finanziaria 2008, disposto dal DL 112/08 (90 mln di euro per il triennio 2009-2011 in ragione di 30 mln di euro annui);
- al comma 2, in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale, a disporre il consolidamento del Fondo ordinario delle CM e la sua regionalizzazione, con la previsione di specifica intesa in sede di Conferenza Unificata volta a determinare con rinnovati criteri i singoli plafond regionali.

**Proposta normativa ipotesi 2 per la regionalizzazione del Fondo ordinario Comunità montane, attingendo a quota parte del Fondo nazionale per la montagna e a invarianza sul bilancio dello Stato a legislazione vigente, quindi mantenendo sia i tagli della legge finanziaria 2008 (complessivi 66,8 milioni di euro tra 2008 e 2009) sia quelli del DL 112/2008 (90 milioni di euro complessivi, in ragione di 30 milioni per ciascun anno 2009, 2010 e 2011):**

**dopo l'art. 2, inserire il seguente:**

“Art. 2-bis  
(Comunità montane)

1. Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato in 120 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.
2. A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'art. 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.

**Motivazione:** Tale proposta intende consolidare e regionalizzare il fondo ordinario delle CM senza incidere sul bilancio dello Stato a legislazione vigente (mantenendo quindi tutti i tagli già disposti sino al 2011) e attingendo stabilmente ad una quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, del Fondo nazionale per la montagna (fissato in 50 milioni di euro annui dalla legge finanziaria 244/2007 per ciascun anno 2008, 2009 e 2010).

Posto pertanto che, a legislazione vigente, il Fondo ordinario delle CM per il 2009 sarà pari a: [154 ml – 33,4 mln (Fin. 2008) – 30 mln (DL 112)] = circa 90 milioni di euro, aggiungendo i 30 milioni di euro conseguenti all'acquisizione di parte del Fondo nazionale della montagna, per l'annualità 2009 il fondo ordinario ammonterà a circa 120 milioni di euro.

Nel 2010 verranno meno i 20 milioni di euro di incremento annuo disposti dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) solo per il triennio 2007, 2008 e 2009, oltre alla riduzione di 30 milioni di euro di cui al DL 112/2008. Esso sarà quindi pari a 70 milioni di euro.

In attesa dell'entrata a regime del federalismo fiscale, dal 2011 il fondo ordinario, stabilmente consolidato e regionalizzato, sarà pari a 40 milioni di euro in quanto esso sconterà l'ultimo taglio disposto dal richiamato DL 112/2008.

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO**  
**al disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio**  
**annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)”**

**(atto Camera n. 1713)**

All’art. 2, dopo il comma 14, inserire il seguente:

“14-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all’art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro anche per l’anno 2011.”

MOTIVAZIONE: l’emendamento è volto a prevedere l’alimentazione del Fondo nazionale per la montagna di cui alla legge n. 97/94, trasferito alle Regioni e finalizzato alla realizzazione di interventi di investimento in area montana, anche per l’annualità terminale del triennio 2009-2011, essendo contemplato nella legge finanziaria n. 244/2007 solo fino al 2010.